I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 194/84 DEL CONSIGLIO

del 4 gennaio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Iugoslavia hanno concluso un protocollo complementare al loro accordo di cooperazione, relativo al commercio dei prodotti tessili;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3588/82 (1) il Consiglio ha sottoposto ad un regime comune, fino al 1986, le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi;

considerando che dopo l'entrata in vigore del suddetto regolamento si è reso necessario apportare un certo numero di adeguamenti;

considerando che occorre che la Comunità metta in applicazione tali adeguamenti e che è necessario a tal fine apportare talune modifiche al regolamento (CEE) n. 3588/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3588/82 è modificato come segue:

1. all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso, i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 diventano rispettivamente 2, 3, 4, 5 e 6;
2. all'articolo 10, paragrafo 5, lettera c), prima frase, la parola «subordina» è sostituita dalle seguenti parole «può subordinare»;
3. gli allegati sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 gennaio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47.

SOMMARIO

		Pagina
ALLEGATO I	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1	3
ALLEGATO I A	Composizione dei gruppi di categorie	28
ALLEGATO II	Limiti quantitativi fra il 1983 ed il 1986	29
ALLEGATO III	Detto allegato è soppresso in quanto tale, perché il suo contenuto è ripreso nell'allegato II	
ALLEGATO IV	di cui all'articolo 2 (origine e cooperazione amministrativa)	37
ALLEGATO V	Classificazione, sistema di duplice controllo, forme e presentazione dei certificati di esportazione e di origine — disposizioni comuni	39
ALLEGATO VI	di cui all'articolo 4 (prodotti artigianali e di folclore)	47
ALLEGATO VII	di cui all'articolo 5 (regime delle importazioni in traffico di perfezionamento passivo)	51

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

(di cui all'articolo 1)

L'espressione « indumenti per bambini piccoli (bébés) » include anche gli indumenti per ragazza fino alla misura commerciale 86 compresa.

In mancanza di precisazioni quanto alla materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 tali prodotti si intendono come esclusivamente costituiti di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali.

GRUPPO I A

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate a) di cui: non greggi né imbianchiti		
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 56.07-01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia a) di cui: non greggi né imbianchiti		

GRUPPO I B

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	6,48	154
5	60.05 A I II b)4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4,53	221
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,76	568
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	5,55	180

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
7 *(segue)*	61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
9	55.08 62.02 B III a) I	 55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone		
20	62.02 B I a) c)	 62.02-12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da letto, tessuta		
22	56.05 A	 56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 56.05, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto a) di cui: acrilici		
23	56.05 B	 56.05-51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali) non preparati per la vendita ai minuto: B. di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
32	ex 58.04		Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05:		
		58.04-07, 11, 15, 18, 41, 43, 45, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 78	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio di tipo spugna e i nastri, galloni e simili di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
		58.04-63	a) di cui velluti di cotone a coste		
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		
			B. altri:		
		62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quelle di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	24,3 paia	41
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bebés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	17	59
14 A	61.01 A I	61.01-01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 59.08, 59.11 o 59.12 della tariffa doganale comune, per uomo e per ragazzo	1,0	1 000
14 B	61.01 B V b) 1 2 3	61.01-41, 42, 44, 46, 47	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, diversi da quelli della categoria 14 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	0,72	1 389
15 A	61.02 B I a)	61.02-05	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 59.08, 59.11 o 59.12 della tariffa doganale comune, per donna, per ragazza e per bambini	1,1	909
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	0,84	1 190

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
17	61.01 B V a) 1 2 3	61.01-34, 36, 37	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,43	700
18	61.03 B C	61.03-51, 55, 59, 81, 85, 89	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
19	61.05 A B I III	61.05-20 61.05-30, 99	Fazzoletti da naso e da taschino: A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 ECU per kg netto B. altri: Fazzoletti da naso, di tessuto, per un valore non superiore a 15 ECU per kg netto	59	17
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32 61.02-25, 26, 28	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	2,3	435

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
24	60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb)		Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	3,9	257
		60.04-47, 73	Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo		
		60.04-51, 53, 81, 83	Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)		
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	3,1	323
	61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:		
		60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54	Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
27	60.05 A II b) 4 dd)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	2,6	385
	61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:		
		60.05-51, 52, 54, 58 61.02-57, 58, 62	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
28	60.05 A II b) 4 ee)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri:	1,61	620
		60.05-61, 62, 64	Pantaloni a maglia (esclusi gli shorts), non per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:	1,37	730
		61.02-42, 43, 44	Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci		
30 A	61.04 B I		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:	4,0	250
		61.04-11, 13, 18	Pigiami e camicie da notte tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
30 B	61.04 B II		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:		
		61.04-91, 93, 98	Sottovesti tessute, diverse dai pigiami e dalle camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
31	61.09 D		Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici:	18,2	55
		61.09-50	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
68	60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d)	60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)		
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,67	600
76	61.01 B I 61.02 B II a)	61.01-13, 15, 17, 19 61.02-12, 14	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,6	625
78	61.01 A II B III V f) 1 g) 1 2 3	61.01-09, 24, 25, 26, 81, 92, 95, 96	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa, vestiti, completi e insiemi da sci composti di 2 o 3 pezzi e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
81	61.02 B I b) II c) e) 8 aa) 9 aa) bb) cc)	61.02-07, 22, 23, 24, 85, 90, 91, 92	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e vestimenta da casa e simili ed altri indumenti esterni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 ed 80, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Indumenti esterni, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

GRUPPO III A

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
33	51.04 A III a)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche		
	62.03 B II b) 1		Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: II. altri:		
		51.04-06	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza		
		62.03-51, 59	Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili		
34	51.04 A III b)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali (compresi di tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:		
		51.04-08	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m di larghezza o più		
35	51.04 A IV		Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:		
		51.04-10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 48	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri: a) di cui:		
		51.04-10, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 41, 48	non greggi né imbianchiti		
36	51.04 B III		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): B. Tessuti di fibre tessili artificiali:		
		51.04-55, 56, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 81, 89, 93, 94, 97, 98	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri: a) di cui:		
		51.04-55, 58, 62, 64, 72, 74, 76, 81, 89, 94, 97, 98	non greggi né imbianchiti		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
37	56.07 B		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: B. di fibre tessili artificiali:		
		56.07-50, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 87	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		
			a) di cui:		
		56.07-50, 55, 56, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 83, 84, 87	non greggi né imbianchiti		
38 A	60.01 B I b) 1		Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
		60.01-40	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	62.02 A II		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		
		62.02-09	A. Tendine		
40	62.02 B IV a) c)		Biancheria la letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri:		
		62.02-83, 85, 89	Tende (diverse dalle tendine) ed altri manufatti per l'arredamento, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
41	ex 51.01 A		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: A. Filati di fibre tessili sintetiche:		
		51.01-01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 48	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
42	ex 51.01 B	51.01-50, 61, 67, 68, 71, 77, 78, 80	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: B. Filati di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa non torti o torti fino a 250 giri per m, o filati semplici non testurizzati di acetato		
43	51.03	51.03-10, 20	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		
44	51.04 A II	51.04-05	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche continue contenenti filati elastomeri		
45	51.04 B II	51.04-54	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): B. Tessuti di fibre tessili artificiali: Tessuti di fibre tessili artificiali continue contenenti filati elastomeri		
46	ex 53.05	53.05-10, 22, 29, 31, 38, 39	Lane e peli (fini o grossolani) cardati o pettinati: Lane e peli fini cardati o pettinati		
47	53.06 53.08 A	53.06-21, 25, 31, 35, 51, 55, 71, 75 53.08-11, 15	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto: Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto: Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	53.07 53.08 B	53.07-02, 08, 12, 18, 30, 40, 51, 59, 81, 89 53.08-21, 25	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto: Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto: Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
49	ex 53.10	53.10-11, 15	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto: Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	53.11	53.11-01, 03, 07, 11, 13, 17, 20, 30, 40, 52, 54, 58, 72, 74, 75, 82, 84, 88, 91, 93, 97	Tessuti di lana o di peli fini		
51	55.04	55.04-00	Cotone cardato o pettinato		
52	55.06	55.06-10, 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		
53	55.07	55.07-10, 90	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	56.04 B	56.04-21, 23, 28	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: B. di fibre tessili artificiali: Fibre tessili artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		
55	56.04 A	56.04-11, 13, 15, 16, 17, 18	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: A. di fibre tessili sintetiche: Fibre tessili sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		
56	56.06 A	56.06-11, 15	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
57	56.06 B		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:		
		56.06-20	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	58.01	58.01-01, 11, 13, 17, 30, 80	Tappeti a punti annodati ed arrotondati, anche confezionati		
59	58.02 ex A B		Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks, o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:		
	59.02 ex A		Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:		
			A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:		
		58.02-04, 06, 07, 09, 56, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 90	Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; rivestimenti in feltro per pavimenti		
		59.02-01, 09			
60	58.03		Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati:		
		58.03-00	Arazzi fatti a mano		
61	58.05 A I a) c) II B		Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06:		
		58.05-01, 08, 30, 40, 51, 59, 61, 69, 73, 77, 79, 90	Nastri, galloni e simili, di larghezza non superiore a 30 cm e muniti di cimose tessute, incollate o diversamente ottenute, diversi dalle etichette e articoli simili; bolduc		
62	58.06	58.06-10, 90	Etichette, scudetti e simili, tessuti ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		
	58.07		Filati di ciniglia: filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 51.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
		58.07-31, 39, 50, 80	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
62 *(segue)*	58.08	58.08-10, 90	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		
	58.09	58.09-11, 19, 21, 31, 35, 39, 91, 95, 99	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti); operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		
	58.10	58.10-21, 29, 41, 45, 49, 51, 55, 59	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	60.01 B I a)		Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche o artificiali		
	60.06 A		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: A. Stoffe in pezza:		
		60.01-30	Stoffe a maglia non elastica né gommata, di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri		
		60.06-11, 18	Stoffe in pezza a maglia elastica o gommata		
64	60.01 B I b) 2 3	60.01-51, 55	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza; B. di fibre tessili sintetiche o artificiali: Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a maglia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sintetiche		
65	60.01 A B I b) 4 II C I	60.01-01, 10, 62, 64, 65, 68, 72, 74, 75, 78, 81, 89, 92, 94, 96, 97	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: Stoffe a maglia non elastica né gommata diverse dai manufatti delle categorie 38 A, 63 e 64, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
66	62.01 A B I II a) b) c)	62.01-10, 20, 81, 85, 93, 95	Coperte: Coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
10	60.02 A B		Guanti a maglia non elastica né gommata:	17 paia	59
		60.02-40	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche		
		60.02-50, 60, 70, 80	Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli impregnati o spalmati di materie plastiche		
67	60.05 A II b) 5 B		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:		
	60.06 B II III		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		
			B. altri:		
		60.05-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indumenti) a maglia non elastica né gommata		
		60.06-92, 96, 98	Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
		60.05-97	a) di cui sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	60.04 B IV b) 2 cc)		Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	7,8	128
			B. di altre materie tessili:		
		60.04-54	Sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)		
70	60.04 B III		Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	30,4	33
			B. di altre materie tessili:		
		60.04-31, 33, 34	Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants)		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
71	60.05 A II b) 1		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:		
		60.05-06, 07, 08, 09	Indumenti esterni a maglia per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
72	60.05 A II b) 2		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	9,7	103
	60.06 B I		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: B. altri:		
		60.05-11, 13, 15 60.06-91	Costumi da bagno a maglia		
	61.01 B II		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:		
	61.02 B II b)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:		
		61.01-22, 23 61.02-16, 18	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
74	60.05 A II b) 4 gg) 11 22 33 44		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri:	1,54	650
		60.05-71, 72, 73, 74	Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
75	60.05 A II b) 4 ff)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri:	0,80	1250
		60.05-66, 68	Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme) a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci		
77	60.03 B II a)		Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili a maglia non elastica né gommata:	40 paia	25
		60.03-24, 26	Calze da donna, di fibre tessili sintetiche		
80	61.02 A		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:		
	61.04 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:		
		61.02-01, 03 61.04-01, 09	Indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di altre materie tessili		
82	60.04 B IV a) c)		Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. di altre materie tessili:		
		60.04-38, 60	Sottovesti, non per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali		
84	61.06 B C D E		Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:		
		61.06-30, 40, 50, 60	esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
85	61.07 B C D	61.07-30, 40, 90	Cravatte: escluse quelle a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	17,9	56
86	61.09 A B C E	61.09-20, 30, 40, 80	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, diversi dai reggiseno, di tessuto o di maglia, anche elastici	8,8	114
87	61.10	61.10-00	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		
88	61.11	61.11-00	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.: esclusi quelli a maglia		

GRUPPO III C

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
90	ex 59.04		Spago, corde e funi, anche intrecciati:		
		59.04-11, 13, 15, 16, 19, 21	Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciati		
91	62.04 A II B II		Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:		
		62.04-23, 73	Tende		
92	51.04 A I B I		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02):		
	59.11 A III a)		Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:		
			A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B:		
			III. altri:		
		51.04-03, 52 59.11-15	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici		
93	62.03 B I b) II a) b) 2 c)		Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
			B. di tessuti di altre materie tessili:		
		62.03-30, 40, 97, 98	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, diversi da quelli fabbricati con lamette e forme simili, di polietilene o di polipropilene		
94	59.01	59.01-07, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 29	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	ex 59.02		Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:		
		59.02-35, 41, 47, 51, 57, 59, 91, 95, 97	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti		
96	59.03		«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:		
		59.03-11, 19, 30	esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
97	59.05	59.05-11, 31, 39, 51, 59, 91, 99	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde: Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	59.06	59.06-00	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto: Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	59.07	59.07-10, 90	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		
100	59.08	59.08-10, 51, 61, 71, 79	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 59.04	59.04-80	Spago, corde e funi, anche intrecciati: esclusi quelli di fibre tessili sintetiche		
102	59.10	59.10-10, 31, 39	Linoleum, per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		
103	59.11 A I II III b) B	59.11-11, 14, 17, 20	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: esclusi i tessuti per pneumatici		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
104	59.12	59.12-00	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: Tessuti impregnati o spalmati diversi da quelli delle categorie 99, 100, 102 e 103; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		
105	59.13	59.13-01, 11, 13, 15, 19, 32, 34, 35, 39	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
106	59.14	59.14-00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione		
107	59.15	59.15-10, 90	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		
108	59.16	59.16-00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		
109	62.04 A I B I	62.04-21, 61, 69	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti		
110	62.04 A III B III	62.04-25, 75	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Materassi pneumatici, tessuti		
111	62.04 A IV B IV	62.04-29, 79	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Oggetti da campeggio, tessuti, diversi dai materassi pneumatici e dalle tende		
112	62.05 A B D E	62.05-01, 10, 30, 93, 95, 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
113	62.05 C		Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati:		
		62.05-20	Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	59.17 A B II C D	59.17-10, 29, 32, 38, 49, 51, 59, 71, 79, 91, 93, 95, 99	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		

ALLEGATO I A

Composizione dei gruppi di categorie

				Pagina
GRUPPO I	A	Tessili	Categorie 1, 2, 3	29
	B	Abbigliamento	Categorie 4, 5, 6, 7, 8	31
GRUPPO II	A	Tessili	Categoria 9	33
	B	Abbigliamento	Categorie 12, 15 B, 16, 24, 73	34
GRUPPO III	A	Tessili	Categoria 52	36
	B	Abbigliamento	Categorie 67, 67 A	36

Nota:

La categoria 24 comprende le vecchie categorie 24 e 25 del regolamento (CEE) n. 3059/78 del 21 dicembre 1978.

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI FRA IL 1983 ED IL 1986

Si precisa che la ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi comunitari è definitiva per quanto concerne gli anni 1983 e 1984. Per gli anni 1985 e 1986 detta ripartizione è pubblicata a titolo indicativo e la versione definitiva formerà oggetto, all'inizio di ciascuno di tali anni, di un regolamento comunitario.

In mancanza di precisazioni quanto alla materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114, tali prodotti si intendono come esclusivamente costituiti di lana o di peli fini, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali.

GRUPPO I A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Iugoslavia	D	Tonn.	2 785	2 790	2 794	2 799
					F		209	214	219	224
					I		4 344	4 346	4 348	4 351
					BNL		121	123	124	125
					UK		143	149	155	161
					IRL		49	49	49	49
					DK		32	32	32	32
					GR		171	171	172	172
					CEE		7 854	7 874	7 893	7 913
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Iugoslavia	D	Tonn.	1 920	1 940	1 961	1 981
					F		858	867	877	888
					I		4 778	4 786	4 793	4 801
					BNL		516	519	523	527
					UK		1 077	1 083	1 088	1 092
					IRL		12	12	12	12
					DK		134	134	134	134
					GR		200	201	202	203
					CEE		9 495	9 542	9 590	9 638

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
2 a)		55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	a) di cui altri non greggi né imbianchiti	Iugoslavia	D	Tonn.	580	586	592	594
					F		184	186	188	192
					I		746	747	748	749
					BNL		132	132	133	134
					UK		139	140	141	142
					IRL		5	5	5	5
					DK		73	73	73	73
					GR		150	151	151	152
					CEE		2 009	2 020	2 031	2 041
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Iugoslavia	D	Tonn.	74	82	89	97
					F		65	70	74	78
					I		429	430	432	434
					BNL		32	33	34	35
					UK		61	63	66	69
					IRL		5	5	5	5
					DK		173	173	173	173
					GR		6	6	6	6
					CEE		845	862	879	897

GRUPPO I B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Iugoslavia	UK	1 000 pezzi	250 (1)	650	673	697
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh), a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	665 316 80 159 217 6 30 18 1 491	675 327 87 161 221 7 31 19 1 528	686 337 94 164 225 8 32 20 1 566	697 346 103 166 230 9 33 21 1 605
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	222 40 30 125 219 2 12 10 660	226 46 34 126 224 2 12 10 680	231 51 38 127 229 2 12 10 700	235 56 42 129 235 2 12 10 721

(1) Il limite quantitativo indicato copre il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 1983.

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
6 *(segue)*		61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	B. Altri: Mutande, shorts e pantaloni, in tessuto, per uomo e per ragazzo, pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali							
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	194 29 29 52 30 1 8 9 352	196 32 30 53 31 1 8 9 360	197 34 31 55 33 1 8 9 368	198 37 33 56 34 1 8 9 376
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	988 257 191 329 535 11 30 41 2 382	993 267 198 333 543 11 31 42 2 418	998 277 205 337 551 11 32 43 2 454	1 003 287 213 341 559 11 33 44 2 491

GRUPPO II A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
9	55.08 62.02 B III a) 1		Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri:	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR	Tonn.	277 182 30 21 75 1 27 4	282 185 35 25 87 1 29 4	286 189 41 29 99 1 30 5	291 191 48 34 111 2 31 6
		55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone		CEE		617	648	680	714

GRUPPO II B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 paia	990 2 000 210 337 192 8 160 21 3 918	1 045 2 010 235 361 229 10 162 23 4 075	1 100 2 020 262 383 272 11 164 26 4 238	1 162 2 030 294 408 305 12 167 29 4 407
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. Altri: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	176 90 14 25 26 1 34 4 370	179 92 17 28 31 1 34 5 387	182 94 20 31 36 1 34 6 404	185 96 23 35 41 1 34 7 422
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti e completi tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	112 47 14 27 164 1 37 4 406	116 52 17 30 165 1 37 4 422	121 57 19 33 167 1 37 4 439	126 63 21 36 169 1 37 4 457

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
24	60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb)	60.04-47, 73	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	Iugoslavia	F	1 000 pezzi	180	189	198	208
		60.04-51, 53, 81, 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiami e camicie da notte a maglia di cotone o di fibre tessili sintetiche per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)							
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	290 93 44 94 130 3 10 11 675	292 98 48 95 136 3 11 12 695	294 104 52 96 142 3 12 13 716	296 110 56 97 148 3 13 14 737

GRUPPO III A

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
52	55.06	55.06-10, 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Iugoslavia	I	Tonn.	58	61	64	67

GRUPPO III B

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1983	1984	1985	1986
67	60.05 A II b) 5 B		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	Iugoslavia	D F I BNL UK IRL DK GR	Tonn.	278 (1) 43 36 24 55 3 25 4	279 (1) 48 40 28 61 3 25 5	281 (1) 53 44 31 68 3 25 6	282 (1) 59 49 34 75 3 25 7
	60.06 B II III		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		CEE		468	489	511	534
			B. altri:							
		60.05-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indumenti) a maglia non elastica né gommata							
		60.06-92, 96, 98	Manufatti (diversi dai costumi da bagno) a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali							
67 a)		60.05-97	a) di cui sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	Iugoslavia	F I BNL UK	Tonn.	21 18 12 35	22 19 13 37	23 20 14 39	24 21 15 41

(1) Il limite quantitativo indicato per la Germania non copre le calze per varici (codice Nimexe 60.06-92).

ALLEGATO IV

di cui all'articolo 2

PARTE I

Origine

Articolo 1

1. I prodotti di cui all'allegato I, originari della Iugoslavia, sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento su presentazione di un certificato di origine conforme al modello accluso all'allegato V.

2. Questo certificato di origine è rilasciato dalle autorità iugoslave competenti se i prodotti in questione possono essere considerati originari di questo paese, a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti di cui all'allegato I diversi da quelli dei gruppi I e II sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore figurante sulla fattura o, in mancanza di fattura, su un altro documento commerciale relativo a detti prodotti in cui si attesta che i prodotti in questione sono originari, a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. quando sono fissati criteri di determinazione dell'origine, diversi per prodotti della stessa categoria e della stessa voce doganale, i certificati o le dichiarazioni devono comprendere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire di valutare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata redatta la dichiarazione.

Articolo 2

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture riportate sul certificato di origine e quelle che figurano nei documenti presentati in dogana per espletare le formalità d'importazione dei prodotti non provoca l'effetto, ipso facto, di mettere in dubbio le dichiarazioni che figurano nel certificato.

Articolo 3

1. I certificati di circolazione e i formulari EUR 1 e EUR 2, presentati all'importazione nella Comunità per ottenere una preferenza tariffaria, vengono accettati al posto delle giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1.

2. Le giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1, non vengono richieste per le merci accompagnate da un certificato conforme ai modelli e che soddisfano le condizioni fissate dai regolamenti (CEE) n. 3058/82 (1) e (CEE) n. 3059/82 (2) e dalle disposizioni corrispondenti destinate successivamente a sostituirli.

3. Il paragrafo 2 si applica altresì alle merci accompagnate da un certificato conforme al modello e alle condizioni fissate dall'allegato VI.

4. Le importazioni non commerciali, esonerate dalla presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 a norma delle disposizioni dei regimi preferenziali interessati, non sono soggette alle disposizioni del presente allegato.

5. Le condizioni di applicazione del presente allegato alle importazioni non commerciali, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, verranno decise secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 (3).

Sino all'entrata in vigore di questa normativa, gli Stati membri possono mantenere il regime nazionale che applicano nel settore.

PARTE II

Cooperazione amministrativa

Articolo 4

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità iugoslave competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità.

Articolo 5

1. A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità comunitarie competenti nutrono un ragionevole dubbio

---

(1) GU n. L 328 del 24. 11. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 328 del 24. 11. 1982, pag. 26.
(3) GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1.

sull'autenticità del certificato d'origine o della licenza di esportazione o l'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione.

In questi casi le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità governativa competente del paese fornitore interessato, indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla licenza di esportazione o alla copia dei medesimi, qualora sia stata presentata la fattura, detta fattura o una copia della medesima. Esse forniscono tutte le informazioni che è stato possibile riunire e che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza di esportazione di cui trattasi.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente allegato.

3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a norma del presente regolamento.

Le competenti autorità comunitarie possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria onde determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci stesse (1).

4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro intressato ne informa la Commissione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 802/68, l'opportunità di esigere, per i prodotti interessati, la presentazione di un certificato di origine conforme all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

Articolo 6

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 5 oppure se dalle informazioni di cui dispongono le competenti autorità comunitarie emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono alle competenti autorità iugoslave di svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che trasgrediscono o sembrano trasgredire il disposto del presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di stabilire l'autentica origine delle merci.

2. Nell'ambito della cooperazione prevista nel presente allegato, le competenti autorità comunitarie possono scambiare con le competenti autorità iugoslave qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire la violazione del presente regolamento.

3. Qualora sia accertata l'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del presente regolamento, può concordare con la Iugoslavia le misure necessarie per prevenire l'eventuale ripresentarsi di tali infrazioni.

(1) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente del paese fornitore deve conservare, per almeno due anni, le copie dei certificati, nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

ALLEGATO V

PARTE I

Classificazione

Articolo 1

La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si basa sull'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 (1) relativo alla tariffa doganale comune, nonché sull'allegato del regolamento (CEE) n. 1445/72 (2) relativo alla « Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) », e le successive modifiche.

Articolo 2

Su iniziativa della Commissione e di uno Stato membro, il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, istituito dal regolamento (CEE) n. 97/69 (3), ed il comitato della Nimexe istituito dal regolamento (CEE) n. 1445/72 e dalle successive modifiche, esaminano senza indugio, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e conformemente alle disposizioni dei regolamenti succitati, tutte le questioni riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento onde classificarli nelle opportune categorie della tariffa doganale comune e della Nimexe.

Articolo 3

La Commissione informa la Iugoslavia di qualsiasi cambiamento intervenuto nella tariffa doganale comune o nella Nimexe dal momento della loro adozione da parte delle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità della Iugoslavia di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende :

a) una descrizione dei prodotti interessati,

b) la relativa categoria, la voce o la sottovoce della tariffa doganale comune, nonché il codice Nimexe,

c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione, presa conformemente alle attuali procedure comunitarie, determina un cambiamento della precedente classificazione oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica della Commissione, per la messa in vigore della decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni preliminari dell'allegato « Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) » del regolamento (CEE) n. 1445/72, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3589/83 della Commissione (4).

Articolo 6

Qualora una decisione di classificazione, presa conformemente alle procedure comunitarie e previste all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti soggetta a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi in causa di cui all'allegato II.

Articolo 7

1. Fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione di prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provviso-

(1) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 364 del 27. 12. 1983, pag. 8.

riamente soggette al regime d'importazione che ad esse si applicano conformemente al presente regolamento in base alla classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 e la Commissione notifica alle competenti autorità iugoslave i particolari dei medesimi.

3. Al momento della notifica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri specificano se, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i quantitativi dei prodotti oggetto della divergenza sono stati provvisoriamente imputati su un limite quantitativo stabilito per una categoria di prodotti diversa da quella indicata nella licenza d'esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato.

4. La Commissione notifica alle competenti autorità iugoslave le imputazioni provvisorie di cui al paragrafo 3 entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato, nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità iugoslave, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento, avvia, se necessario, consultazioni con la Iugoslavia al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori, nonché della Iugoslavia, nei casi di cui all'articolo 8 del presente allegato, la Commissione può determinare la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto conformemente all'articolo 9 del presente allegato, il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune e il comitato per la Nimexe sono invitati, nell'ambito delle rispettive competenze e a norma delle disposizioni dei regolamenti che li istituiscono, a stabilire la classificazione definitiva delle merci interessate.

PARTE II

Sistema di duplice controllo

Articolo 11

1. Le autorità competenti iugoslave rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato II, a concorrenza dei limiti quantitativi e delle quote corrispondenti.

2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentata dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'importazione (1) di cui all'articolo 14 qui di seguito.

Articolo 12

1. La licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato ; eventualmente può figurarvi anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo e sulla quota fissata per la categoria cui il prodotto appartiene.

2. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e sulle quote fissate per l'anno nel quale i prodotti coperti dalla licenza d'esportazione sono stati spediti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 14

1. Le autorità dello Stato membro, indicato sulla licenza d'esportazione quale destinatario, rilasciano automaticamente un'autorizzazione d'importazione, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Questa presentazione deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di tre mesi a partire dalla data del rilascio.

3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo nello Stato membro che le ha rilasciate.

4. La dichiarazione dell'importatore o la richiesta dell' autorizzazione deve indicare :

a) i nomi dell'importatore e dell'esportatore ;

b) il paese d'origine o, se diverso, il paese di provenienza o il paese d'acquisto ;

---

(1) Ai sensi del presente allegato, il termine « autorizzazione di importazione » si applica tanto all'autorizzazione d'importazione quanto ai documenti equivalenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

c) la descrizione del prodotto, indicando :

— la denominazione commerciale,

— la descrizione delle merci secondo la voce o sottovoce tariffaria e/o il codice statistico della Nimexe ;

d) la categoria ed il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato II del presente regolamento per i prodotti interessati ;

e) il valore, come riportato nella casella 12 della licenza di esportazione ;

f) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto ;

g) la data e il numero della licenza d'esportazione ;

h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi ;

i) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione di importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di importazione emesse dalle autorità competenti iugoslave, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni di importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1. Se le competenti autorità di uno Stato membro constatano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate dalla Iugoslavia per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo, supera la quota fissata per la stessa, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti. Esse informano immediatamente le competenti autorità iugoslave, nonché la Commissione ; questa avvia immediatamente la procedura speciale di consultazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di licenze d'importazione o di documenti equivalenti, per i prodotti originari della Iugoslavia non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Tuttavia, se l'importazione di siffatti prodotti è ammessa in casi eccezionali in uno Stato membro dalle sue competenti autorità, i quantitativi interessati non vengono imputati sulla relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti autorità iugoslave.

PARTE III

Forme e presentazione dei certificati di esportazione e di origine — disposizioni comuni

Articolo 18

1. La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate in quanto tali. Essi sono redatti in inglese e in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

Il formato dei documenti è 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca, del peso minimo di 25 g/m² e senza pasta meccanica. Le varie parti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Se i documenti dono redatti in più copie, soltanto la prima di esse, che è l'originale, deve essere stampata su fondo arabescato. Detta copia deve recare chiaramente la dicitura « originale » mentre le altre debbono indicare l'indicazione « copie ». Le autorità degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido a norma delle disposizioni d'esportazione conformemente al presente regolamento.

2. Ciascun documento deve recare un numero di serie stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

3. Detto numero si compone dei seguenti elementi :

— due lettere che identificano il paese esportatore : YU,

— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue :

BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IR = Irlanda
IT = Italia

— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente, corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno dell'accordo, per esempio 3 per il 1983,

— un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha rilasciato la licenza in Iugoslavia,

— un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 19

Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo l'imbarco delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura « délivré a posteriori » o « issued retrospectively ».

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno rilasciato i documenti per ottenere un duplicato, compilato in base ai documenti d'esportazione in possesso di tali autorità. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'originale devono recare la dicitura « duplicata » o « duplicate ».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Textile products)** **CERTIFICAT D'ORIGINE** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À ..... , on - le ..... (Signature) (Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)

ORIGINAL

2 **No**

3 Quota year
Année contingentaire

4 Category number
Numéro de catégorie

5 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complète, pays)

EXPORT LICENCE
(Textile products)

LICENCE D'EXPORTATION
(Produits textiles)

6 Country of origin
Pays d'origine

7 Country of destination
Pays de destination

8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9 Supplementary details
Données supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At - À ....., on - le .....

(Signature) (Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

ALLEGATO VI

di cui all'articolo 4

Prodotti artigianali e di folclore

1. L'eccezione di cui all'articolo 4 per i prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti :

a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che siano prodotti tradizionali dell'artigianato iugoslavo ;

b) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizionalmente dall'artigianato iugoslavo ottenuti a mano coi tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusivamente a mano senza l'aiuto di una macchina ;

c) prodotti del folclore tradizionale iugoslavo fatti a mano, ed enumerati in un elenco da concordare fra la Comunità e la Iugoslavia.

2. Questa esenzione è concessa soltanto per i prodotti che formano oggetto di un certificato conforme al modello accluso al presente allegato, rilasciato dalle competenti autorità iugoslave.

3. Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra raggiungono un volume tale da rischiare di creare difficoltà all'interno della Comunità, vengono avviate quanto prima consultazioni con la Iugoslavia al fine di risolvere il problema introducendo un limite quantitativo a norma dell'articolo 10 del regolamento.

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)

ORIGINAL

2 **No**

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community

---

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne

3 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complète, pays)

4 Country of origin
Pays d'origine

5 Country of destination
Pays de destination

6 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

7 Supplementary details
Données supplémentaires

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Quantity Quantité	10 FOB Value (1) Valeur fob (1)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.

12 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At — À ....., on — le .....

(Signature)

(Stamp — Cachet)

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
(2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

ALLEGATO VII

di cui all'articolo 5

Regime delle importazioni in traffico di perfezionamento passivo

1. Le reimportazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono disciplinate da questo regolamento fatte salve le disposizioni specifiche che seguono.

2. Le reimportazioni dei prodotti tessili di cui al presente allegato, sono soggette ai limiti quantitativi comunitari specifici fissati per ciascuno di questi prodotti all'appendice A. Questi limiti quantitativi specifici sono ripartiti fra gli Stati membri per l'anno 1983 come indicato all'appendice B. La suddivisione fra Stati membri per gli anni 1984—1986 è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 14.

3. Previa consultazione della Iugoslavia e conformemente alla procedura dell'articolo 13 del presente allegato, le reimportazioni dei prodotti non previsti all'appendice A al presente allegato possono essere subordinate a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

4. a) I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro possono essere decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

   b) Il trasferimento di determinate quote dei limiti quantitativi specifici non utilizzati in una regione della Comunità in un'altra regione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

5. La Comunità informa la Iugoslavia delle misure prese a titolo dei paragrafi 3 e 4.

6. L'imputazione su un limite quantitativo specifico di cui ai paragrafi 2 e 3 oppure la contabilizzazione dei prodotti coperti dal presente allegato, ma non contemplati all'appendice A, vengono effettuate dalle competenti autorità degli Stati membri al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva prevista dalla normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo economico.

L'imputazione o la contabilizzazione vengono effettuate per l'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7. Un certificato d'origine viene rilasciato per tutti i prodotti coperti dal presente allegato dalle competenti autorità iugoslave, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV ; esso reca un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 a riprova che l'operazione di perfezionamento ivi descritta è stata effettuata in Iugoslavia.

Il mancato rispetto di queste disposizioni non comporta ipso facto il rigetto dell'autorizzazione preventiva, salvo nel caso di seri dubbi di frode o di grave irregolarità e fatte salve le appropriate misure cautelari, da adottare prima della liberazione dei prodotti.

8. Ai fini dell'applicazione del regolamento, il certificato di circolazione delle merci EUR 1 rilasciato conformemente al protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione sostituisce il certificato di origine di cui al paragrafo 7 con gli stessi riferimenti all'autorizzazione preventiva.

9. Gli Stati membri informano la Commissione dei nomi, degli indirizzi e dei modelli dei timbri utilizzati dalle competenti autorità per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 6.

APPENDICE A

La designazione delle merci che figurano all'allegato I è indicata nel presente allegato in forma abbreviata, per ragioni pratiche

Obiettivi quantitativi TPP

Categoria	Designazione delle merci	Unità	Anno	Quantità CEE
5	Maglie pullovers	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	1 893 1 995 2 103 2 217
6	Pantaloni tessuti per uomo e donna e calzoncini per uomo	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	4 558 4 845 5 150 5 474
7	Camicette tessute o a maglia per donna	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	3 093 3 198 3 307 3 419
8	Camicie tessute per uomo	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	10 119 10 463 10 819 11 187
12	Calze e calzini a maglia, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	5 283 5 758 6 276 6 841
15 B (1)	Cappotti, impermeabili, compresi i mantelli, tessuti, per donna	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	2 062 2 268 2 495 2 745
16 (1)	Vestiti e completi tessuti per uomo	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	1 069 1 165 1 270 1 384
73	Tute sportive a maglia	1 000 pezzi	1983 1984 1985 1986	120 128 137 146

(1) Tra le categorie 15 B e 16 è ammesso un trasferimento del 100 %.

APPENDICE B

Ripartizione nel 1983 fra Stati membri degli obiettivi quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico

Unità	Categoria	CEE	Germania	Francia	Italia	Benelux	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia
1 000 pezzi	5	1 893	1 623		70	200				
1 000 pezzi	6	4 558	4 005			553				
1 000 pezzi	7	3 093	2 823			270				
1 000 pezzi	8	10 119	6 881			3 238				
1 000 pezzi	12	5 283	5 233		50					
1 000 pezzi	16 (*)	1 069	809		50	180			30	
1 000 pezzi	73	120	100		20					
1 000 pezzi	15 B (*)	2 062	1 902			160				

(*) È ammesso un trasferimento del 100 % tra le categorie 15 B e 16.